



GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE COMUNALI
COMUNI DI CAVALESE, CASTELLO - MOLINA DI FIEMME, CAPRIANA

Via F.lli Bronzetti, 2 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237515/16/24 Fax 0462/237550
e-mail: tributi@comunecavalese.it

COMUNE DI CAVALESE

INFORMATIVA IMIS ANNO 2023

Gentile contribuente,

si comunica che sulla base dei dati in possesso di questo comune Lei è tenuto al pagamento dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui alla legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 che dall'01/01/2015 ha sostituito l'IMU e la TASI.

Con la presente comunicazione, si allega la documentazione per il pagamento della nuova Imposta :

1. scheda calcolo che individua gli immobili e la base imponibile e riporta il calcolo dell'IMIS
2. n. 2 Modelli F24 precompilati relativi alla prima rata da pagare entro il 16 GIUGNO e la seconda rata da pagare entro il 18 DICEMBRE.

Il calcolo dell'imposta è stato fatto sulla base di dati catastali e anagrafici **aggiornati alla data del 31.03.2023** qualsiasi **variazione** intervenuta successivamente a tale data deve essere comunicata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune per poter ottenere il nuovo calcolo corretto, poichè, non sarà spedita a domicilio nessun'altra comunicazione.

NON è dovuto il PAGAMENTO dell'imposta PER IMPORTI INFERIORI AD € 15,00.

In caso di **DECESSO** il **VERSAMENTO** relativo ai soli immobili rientranti nell'asse ereditario è **POSTICIPATO di 12 MESI**, sia per l'obbligazione del deceduto che per quella degli eredi.

PAGANO: Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili, ciascuno in proporzione alla quota di propria spettanza.

PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023 SI APPLICANO LE ALIQUOTE, LE DETRAZIONI E DEDUZIONI IM.I.S APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DD. 27.02.2023

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1/A8/A9 e relative pertinenze nei limiti di legge (massimo due anche della stessa categoria catastale),fattispecie assimilate ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9	esente
Abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze nei limiti di legge (massimo due anche della stessa categoria catastale) (con detrazione dall' imposta pari a € 496,15)	0,35
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	1,11
Fabbricati di tipo abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998	0,50
Fabbricati di tipo abitativo locati ai sensi della L. n. 431/1998	0,91
Fabbricati iscritti nella categoria catastale A10, C1,C3, D2 Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00 Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9 Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00 Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	1,31
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con deduzione di € 1500,00 dalla rendita catastale)	0,15
Aree fabbricabili e fabbricati assimilati (fabbricati in ristrutturazione, fabbricati di categoria catastale F2,F03, F04)	0,995
Tutti gli altri fabbricati ad uso non abitativo	0,76

NOVITA' IM.I.S.2023:

1. RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE A CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209 DEPOSITATA IL 13/10/2022.

Nel caso di coniugi che in costanza di matrimonio pongono la residenza anagrafica in fabbricati diversi scindendo quindi l'unitarietà del nucleo familiare, ferma restando la sussistenza della residenza anagrafica e dalla dimora abituale, la normativa I.M.I.S. (L.P. 14/2014 e ss.mm) prevede il riconoscimento della fattispecie "abitazione principale" in capo al coniuge che pone la residenza anagrafica in un fabbricato diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza coniugale.

Tale riconoscimento (che si traduce nell'esenzione dall'imposta) è subordinato ai soli fini IM.I.S. alla presentazione da parte del contribuente/coniuge che sposta la propria residenza anagrafica rispetto a quella del nucleo familiare, in un fabbricato del quale sia soggetto passivo IM.I.S. di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno. Se la comunicazione non viene presentata entro il termine **PERENTORIO del 30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale l'evento si verifica, il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all'IM.I.S. come "altro fabbricato abitativo" (seconda casa).

2. ALIQUOTE IM.I.S. AGEVOLATE IN MATERIA DI LOCAZIONI (vedere tabella)

3. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO.

Dall'01.01.2023, per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo l'assimilazione alla fattispecie "abitazione principale" è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato, e **decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto di comodato** e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso.

4. ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEI SERVIZI ON LINE DEL SETTORE ENTRATE.

Si avvisa la gentile utenza che è attivo il **PORTALE DEI SERVIZI ON LINE DEL SETTORE ENTRATE**, ovvero lo sportello telematico che consente ai cittadini e alle imprese di verificare la propria situazione immobiliare ai fini IMIS con il calcolo dell'imposta e la possibilità di stampare i relativi modelli F24 per il versamento. Per accedere all'area riversata del PORTALE DEI SERVIZI ON LINE è necessario autenticarsi tramite SPID al link del comune <https://cavalese.k-portal.it/> (aprire il link in una nuova finestra).

CASI PARTICOLARI: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati di **INTERESSE STORICO E ARTISTICO** (iscritto a libro fondiario) e su fabbricati riconosciuti come **INAGIBILI E INABITABILI** gode di una **RIDUZIONE** della base imponibile (valore catastale) nella misura **del 50%** ma senza possibilità di cumulo tra le due fattispecie.

ATTENZIONE. L'IM.I.S. resta sempre un tributo in autoliquidazione, esattamente come I.C.I. ed I.MU.P., e quindi deve essere versato a cura del soggetto passivo. L'invio al contribuente, da parte del Comune, di un modello di versamento precompilato è uno strumento previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell'imposta, quindi il mancato ricevimento del modello precompilato non libera il cittadino dal pagamento.

Per ulteriori informazioni concernenti le novità relative all'IMIS 2023, le delibere di approvazione delle aliquote e dei valori delle aree edificabili, il regolamento e per scaricare la modulistica (compreso il modulo per ricevere i modelli precompilati tramite e mail) si clicchi sul seguente link: <http://www.comunecavalese.it/Aree-tematiche/Ufficio-Entrate/IM.I.S.> Nella stessa sezione del sito è attivato anche il calcolatore automatico che Lei potrà utilizzare per l'eventuale ricalcolo dell'imposta e la stampa dei relativi modelli di versamento.

Per chiarimenti è possibile contattare telefonicamente lo sportello della Gestione Associata-Servizio Entrate ai seguenti numeri: **0462/237516-24** oppure inviare una mail al seguente indirizzo: **imis@comunecavalese** o **tributi@comunecavalese.it**.

Cavalese, 02.05.2023

Il Funzionario Responsabile
f.to dott.ssa Concetta Rita Di Vincenzo